

# Massime notarili e orientamenti professionali.

## Categorie di quote nella S.r.l.-PMI

a cura di Angelo Busani

Scenari completamente nuovi, rispetto al passato, sono quelli che si aprono per le S.r.l.-PMI (e, quindi, per il 99 per cento delle S.r.l.) a seguito della normativa, recata dal d.l. n. 50/2017 e dal D.Lgs. n. 129/2017, con la quale queste "piccole" società sono state equiparate alle "grandi" S.p.a. sotto una pluralità di importanti profili. Infatti, è ora consentito alle S.r.l.-PMI: a) di suddividere il loro capitale in "categorie" di quote caratterizzate dall'attribuzione di diritti diversi a ciascuna di esse; b) di attribuire a tali categorie di quote notevoli e svariate limitazioni del diritto di voto; c) di compiere operazioni sulle "quote proprie" (in sostanza, di acquistarle oppure di prestare assistenza finanziaria per il loro acquisto) in attuazione di piani di incentivazione di dipendenti, collaboratori e amministratori; d) di effettuare l'offerta al pubblico di quote di partecipazione al capitale sociale, anche attraverso il crowdfunding e cioè portali organizzati per la raccolta di capitali mediante internet. Si tratta di una radicale contro-riforma del diritto societario rispetto a quella elaborata nel 2003: allora il legislatore aveva operato per superare il sessantennale periodo di appiattimento della S.r.l. sulla S.p.a., nel corso del quale la S.r.l. era stata intuita come una specie di "sorella minore" della società azionaria; mentre oggi vi è una radicale retromarcia: la S.r.l. (che sia qualificabile come PMI) può tornare a essere una "piccola S.p.a.". In sostanza, dal codice civile resta regolata una minima parte di S.r.l., e cioè quelle di grandissime dimensioni.

### 0. Nozione di S.r.l.-PMI

1. Categorie di quote non standardizzate
2. Categorie di quote standardizzate
3. Deliberazione che pregiudica le quote "di categoria"
4. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": identici ai "particolari diritti"
5. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": inerenti alla loro circolazione
6. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": libera determinabilità
7. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": limiti a diritti ordinari
8. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": limiti al diritto di consultazione
9. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": limite al diritto di informazione
10. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": limiti al diritto di recesso
11. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": limiti al diritto di sottoscrizione
12. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": voto limitato o ampliato
13. Emissione di quote "di categoria": diritto di sottoscrizione
14. Emissione di quote "di categoria": modifica statutaria
15. Emissione di quote "di categoria": pregiudizio di altri soci e recesso
16. Perdita dei presupposti per essere PMI
17. Quote "di categoria" con voto maggiorato: computo dei *quorum* assembleari
18. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio
19. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio: morosità
20. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio: pegno e usufrutto
21. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio: recesso
22. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio: voto divergente
23. Quote "di categoria" nonché "particolari diritti" in capo al medesimo socio
24. Quote "di categoria" prive del voto: intervento in assemblea
25. Quote "di categoria" prive del voto: computo dei *quorum* assembleari
26. Trasferimento di quote "di categoria" e trasferimento degli inerenti diritti

### 0. Nozione di S.r.l.-PMI

È S.r.l.-PMI (concetto che poi si articola in micro-impresa, piccola impresa e media impresa) la S.r.l. che presenti (con osservazione da farsi annualmente) tutte le seguenti caratteristiche: 1) abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa;

- 2) per due esercizi consecutivi occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni;
- 3) non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, in *CNN Notizie* del 18.5.2018: “[...] All’interno delle PMI [...] si distinguono la piccola impresa, cioè l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, e la microimpresa, cioè l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; la media impresa si individua in via residuale ed è quella che si colloca al di sopra delle soglie della micro e della piccola impresa ma entro i 250 occupati, i 50 milioni di fatturato annuo e i 43 milioni di totale di bilancio annuo [...]”. Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.1, *Definizione di s.r.l.-PMI*, 1° pubbl. 9/18: “[...] L’accertamento delle suddette caratteristiche oggettive avviene su base annua come segue: quanto alle società che hanno chiuso i conti di almeno un esercizio: utilizzando i dati dell’ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo bilancio regolarmente approvato; quanto alle società di nuova costituzione o che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell’atto costitutivo, se di nuova costituzione, ovvero effettuata dagli amministratori, se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio (art. 4 racc. CE). La stima di cui all’art. 4, comma 3, della racc. CE non è assimilabile ad una perizia, in quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell’accertamento di una situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipendente né che sia asseverata con giuramento [...]”. Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.1, *Definizione di s.r.l.-PMI*, 1° pubbl. 9/18: “Per la definizione di S.r.l.-PMI occorre far riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali caratteristiche. A quanto sopra consegue che è S.r.l.-PMI la società che soddisfi contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive: 1) abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa (art. 1 racc. CE); 2) occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro (art. 2 racc. CE); 3) non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI ai sensi dei considerando (9), e ss., e degli artt. 3 e 6 della racc. CE. Con riferimento ai limiti dimensionali di cui al punto 2), una s.r.l. perde la qualifica di PMI solo se li supera per due esercizi consecutivi (art. 4 racc. CE) [...]”. Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, in *CNN Notizie* del 18.5.2018: “[...] agli effetti dell’applicabilità delle deroghe al diritto comune concesse nell’art. 26, commi 2, 3, 5 e 6 del D.L. 179/2012 è qualificabile come PMI la società a responsabilità limitata che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti: 1) numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro. Nell’intesa che tale qualificazione come PMI può interessare tanto una società già esistente, la quale potrà così adottare le relative modifiche, quanto una società di nuova costituzione che per definizione è priva di due dei tre parametri di riferimento (dipendenti e fatturato), per una collocazione al di fuori dell’ambito delle PMI”.

### 1. Categorie di quote non standardizzate

Nelle S.r.l.-PMI, si può parlare di “categoria” di quote quando a una o più quote di partecipazione al capitale sociale, di diverso valore nominale (cosiddette quote “non standardizzate”), siano attribuiti determinati diritti, uguali per tutte le quote della medesima categoria ma diversi dai diritti attribuiti alle quote di partecipazione “ordinarie” o alle quote di partecipazione appartenenti ad altra categoria.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, *Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.)*, 27 novembre 2018: “[...] La facoltà di emettere ‘categorie di quote’ [...] richiede l’individuazione del concetto di categoria, per comprendere in cosa si distinguono le quote ‘di categoria’ dalle quote che potremmo dire ‘individuali’ od ‘ordinarie’ [...]. [...] Nell’ambito delle s.r.l. - in mancanza di una regola che imponga l’uguaglianza del valore nominale di tutte le partecipazioni sociali - si deve [...] ritenere ammissibile la configurazione sia di categorie di quote in senso stretto (che potremmo quindi definire come categorie di quote “standardizzate”), caratterizzate dall’uguaglianza della misura delle quote e dei diritti che esse attribuiscono, sia di categorie di quote ‘non standardizzate’, connotate solo dalla uguaglianza (e dalla “spersonalizzazione) dei diritti diversi che esse attribuiscono ai loro titolari. Nel primo caso, lo statuto deve

determinare non solo i diritti spettanti alle quote di ciascuna categoria, bensì anche la loro misura e il loro numero. Nel secondo caso, invece, al pari di quanto avviene di norma nelle s.r.l., il numero e la misura delle quote di categoria non costituiscono oggetto di determinazione ad opera dello statuto, bensì sono rimesse alle vicende circolatorie poste in essere tra i soci, nel rispetto degli eventuali limiti statutari in tema di trasferimento e di divisione delle quote sociali [...]. [...] In estrema sintesi, si possono configurare tre diverse modalità con cui una s.r.l. PMI attribuisce i medesimi diritti (particolari o diversi) a una pluralità di soci: (i) la prima, consentita a tutte le s.r.l., è l'attribuzione di 'diritti particolari di gruppo', a una serie di soci individualmente nominati dallo statuto, con la previsione della trasferibilità dei diritti in caso di trasferimento della partecipazione; (ii) la seconda è l'attribuzione di 'diritti diversi' a una parte predeterminata delle quote che rappresentano il capitale sociale, senza individuazione statutaria dei rispettivi titolari, ma senza standardizzazione delle quote stesse ('categorie di quote non standardizzate'); (iii) la terza è l'attribuzione di 'diritti diversi' a una parte predeterminata delle quote in cui è suddiviso il capitale sociale, aventi tutte la medesima misura ed essendo quindi suscettibili di essere detenute in numero variabile da uno o più soci, ovviamente senza individuazione statutaria dei rispettivi titolari ('categoria di quote standardizzate') [...].

## 2. Categorie di quote standardizzate

Nelle S.r.l.-PMI, si può parlare di "categoria" di quote quando a più quote di partecipazione al capitale sociale, tutte di pari valore nominale (cosiddette quote "standardizzate"), siano attribuiti determinati diritti, uguali per tutte le quote della medesima categoria, ma diversi dai diritti attribuiti alle quote di partecipazione "ordinarie" o alle quote di partecipazione appartenenti ad altra categoria (contrasta con questa opinione la tesi secondo cui nella S.r.l. non sarebbe possibile suddividere le quote di partecipazione al capitale sociale in "unità predeterminate e vincolanti" essendo "unica" la "posizione partecipativa" del socio al capitale sociale).

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. I.N.2, I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI*, 1° pubbl. 9/18: "[...] È comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscano i medesimi diritti [...]". Cfr. Consiglio Notarile di Milano, *Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.)*, 27 novembre 2018: "[...] La facoltà di emettere 'categorie di quote' [...] richiede l'individuazione del concetto di categoria, per comprendere in cosa si distinguano le quote 'di categoria' dalle quote che potremmo dire 'individuali' od 'ordinarie' [...]. [...] Nell'ambito delle s.r.l. - in mancanza di una regola che imponga l'uguaglianza del valore nominale di tutte le partecipazioni sociali - si deve [...] ritenere ammissibile la configurazione sia di categorie di quote in senso stretto (che potremmo quindi definire come categorie di quote 'standardizzate'), caratterizzate dall'uguaglianza della misura delle quote e dei diritti che esse attribuiscono, sia di categorie di quote 'non standardizzate', connotate solo dalla uguaglianza (e dalla 'spersonalizzazione) dei diritti diversi che esse attribuiscono ai loro titolari. Nel primo caso, lo statuto deve determinare non solo i diritti spettanti alle quote di ciascuna categoria, bensì anche la loro misura e il loro numero. Nel secondo caso, invece, al pari di quanto avviene di norma nelle s.r.l., il numero e la misura delle quote di categoria non costituiscono oggetto di determinazione ad opera dello statuto, bensì sono rimesse alle vicende circolatorie poste in essere tra i soci, nel rispetto degli eventuali limiti statutari in tema di trasferimento e di divisione delle quote sociali [...]. [...] In estrema sintesi, si possono configurare tre diverse modalità con cui una s.r.l. PMI attribuisce i medesimi diritti (particolari o diversi) a una pluralità di soci: (i) la prima, consentita a tutte le s.r.l., è l'attribuzione di 'diritti particolari di gruppo', a una serie di soci individualmente nominati dallo statuto, con la previsione della trasferibilità dei diritti in caso di trasferimento della partecipazione; (ii) la seconda è l'attribuzione di 'diritti diversi' a una parte predeterminata delle quote che rappresentano il capitale sociale, senza individuazione statutaria dei rispettivi titolari, ma senza standardizzazione delle quote stesse ('categorie di quote non standardizzate'); (iii) la terza è l'attribuzione di 'diritti diversi' a una parte predeterminata delle quote in cui è suddiviso il capitale sociale, aventi tutte la medesima misura ed essendo quindi suscettibili di essere detenute in numero variabile da uno o più soci, ovviamente senza individuazione statutaria dei rispettivi titolari ('categoria di quote standardizzate') [...].". Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. I.N.6, Applicazione del principio dell'unicità della partecipazione in presenza di categorie di quote*, 1° pubbl. 9/18: "Il principio dell'unicità della quota di partecipazione in S.r.l. deriva dal divieto di suddividere le partecipazioni in azioni contenuto nel comma 1 dell'art. 2468 c.c. In presenza di un divieto di 'emissione' di titoli, infatti, l'eventuale previsione contenuta nell'atto costitutivo di suddividere le partecipazioni in un numero predeterminato risulterebbe priva di significato (al pari di quello che accadrebbe se tale regola fosse contenuta in un atto costitutivo di società di persone). Deve anche

considerarsi che gli artt. 2481-ter, comma 2, e 2482-quaterc.c. dispongono che le riduzioni per perdite o gli aumenti gratuiti del capitale non possono comportare modifiche qualitative o quantitative delle partecipazioni e dei diritti dei soci, ciò neanche nel caso in cui avvengano per valori nominali indivisibili o incompatibili con una qualche unità di misura predeterminata. Le suddette disposizioni evidenziano, dunque, come nelle S.r.l. le partecipazioni siano unitarie e come le medesime debbano propriamente essere individuate con una frazione o con una percentuale e non con unità di misura predeterminata. La riforma operata con il D.L. n. 50/2017 ha introdotto per le S.r.l.-PMI la possibilità di creare categorie di quote e di offrirle al pubblico ma non ha derogato al divieto di suddividerle in azioni, si pone dunque il problema di conciliare il principio dell'unicità della partecipazione in S.r.l. con la possibilità di creare categorie di quote. Dirimente sul punto appare la considerazione che le singole categorie di quote non sono capaci di confondersi tra loro in un'unica posizione partecipativa, in quanto ciascuna di esse attribuisce diritti ed obblighi propri che nel loro complesso non possono essere uguali a quelli di nessuna altra categoria di quote, pena l'inesistenza della categoria stessa. All'interno delle categorie, invece, non ricorre alcuna esigenza di distinzione. Nelle S.r.l.-PMI appare dunque possibile suddividere le quote di partecipazione in categorie ma non anche suddividere queste ultime in unità predeterminate e vincolanti. A quanto sopra consegue che qualora un socio sia titolare di quote di diverse categorie, le stesse non costituiranno un'unica partecipazione, ma tante partecipazioni unitarie quante sono le diverse categorie possedute, partecipazioni unitarie che in caso di successive cessioni o acquisti non si modificheranno nel loro numero ma solo nella loro percentuale".

### 3. Deliberazione che pregiudica le quote "di categoria"

La decisione dei soci di una S.r.l.-PMI che pregiudica i diritti dei titolari di quote "di categoria" deve essere approvata dall'assemblea dei soci di detta categoria, disciplinata dalle medesime regole che disciplinano le assemblee convocate per deliberare le modifiche statutarie (salvo che lo statuto disponga una disciplina diversa). L'approvazione dei soci "di categoria" può essere effettuata anche mediante il loro unanime consenso espresso nell'ambito dell'assemblea generale dei soci.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 177, *Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.)*, 27 novembre 2018: "[...] Le alternative che si pongono all'interprete sono sostanzialmente tre: (a) la tesi più 'restrittiva', ovvero [...] il consenso di tutti i soci (come tali intendendosi tutti i soci titolari delle quote della categoria interessata); (b) la tesi più 'liberale', ovvero [...] senza richiedere l'approvazione specifica dei soci titolari delle quote della categoria interessata se non in quanto aventi diritto al voto nell'assemblea 'generale' chiamata a deliberare la modificazione dei diritti attribuiti alla categoria stessa [...]; (c) la tesi 'intermedia' dell'applicazione analogica dell'art. 2376 c.c., dettato per le s.p.a., che impone l'approvazione, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di categoria, delle [...] deliberazioni dell'assemblea che 'pregiudicano i relativi diritti'. Quest'ultima soluzione [...] sembra in effetti quella preferibile, in quanto coerente con una qualificazione dei diritti della speciale categoria non più come individuali ma come collettivi, e con ciò soggetti alle normali regole societarie di disposizione e gestione da parte della maggioranza dei relativi titolari. Una volta che si concordi con l'applicazione analogica dell'art. 2376 c.c., l'evidente corollario è che divengano applicabili alle assemblee 'speciali' dei titolari delle quote di categoria le regole di legge e di statuto che disciplinano le assemblee generali di modificazione dello statuto, analogamente a quanto avviene nelle s.p.a. [...]". Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 177, *Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.)*, 27 novembre 2018: "[...] Quanto alla seconda questione, è possibile che lo statuto regoli le modalità di modificazione dei diritti attribuiti alle categorie di quote, secondo il principio generale che dà ampio spazio all'autonomia negoziale nel regolare il funzionamento delle s.r.l. [...]. In via statutaria si potrà quindi prevedere, ad esempio: (i) una maggioranza per la valida costituzione dell'assemblea 'speciale' diversa da quella prevista dalla legge (o dallo statuto) per la valida costituzione dell'assemblea generale; (ii) maggioranze rafforzate o comunque particolari per l'approvazione, da parte dei soci titolari di quote della categoria interessata, delle modifiche dei diritti particolari; (iii) la necessità del consenso di tutti i soci titolari delle quote della categoria interessata; (iv) l'espressione del consenso dei soci titolari delle quote della categoria interessata nell'ambito dell'assemblea generale chiamata ad approvare le modifiche, senza costituzione di un'assemblea 'speciale'; (v) meccanismi e forme diversi di acquisizione del consenso dei soci titolari delle quote di categoria speciale, anche prevedendo modalità extra assembleari, senza particolari vincoli di forma, purché ne sia possibile acquisire idonea documentazione [...]". Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.11, *Assemblee speciali in presenza di quote di categoria*, 1° pubbl. 9/18: "[...] si reputa legittima la clausola statutaria che dispone che tali

decisioni, per essere valide, debbano essere approvate, oltre che dall'assemblea generale dei soci, anche da una determinata maggioranza dei titolari delle quote della categoria pregiudicata, mediante adozione di una loro specifica deliberazione collegiale ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riconoscimento del diritto di recesso per i soci dissenzienti pregiudicati da tali decisioni. Si reputa altresì legittima la clausola dello statuto che richiede il consenso unanime dei titolari delle quote di una determinata categoria per adottare decisioni che pregiudichino i loro diritti". Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 177, *Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di s.r.l. PMI* (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.), 27 novembre 2018: "[...] La libertà negoziale che caratterizza la disciplina delle s.r.l., e l'assenza di regole esplicite per l'espressione del consenso dei soci titolari di quote di categoria, consente di prevedere in statuto che tale consenso (non solo possa ma addirittura) debba essere espresso nell'assemblea generale chiamata ad approvare le modifiche ai diritti particolari [...]".

#### 4. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": identici ai "particolari diritti"

Tutti i diritti che possono essere configurabili quali "particolari diritti" dei soci di S.r.l. possono essere configurabili anche quali "diritti diversi" delle quote "di categoria" di S.r.l.-PMI (e viceversa); i "particolari diritti" sono una posizione di vantaggio inerente alla persona del socio, i "diritti diversi delle quote "di categoria" sono una oggettiva caratteristica della quota di partecipazione al capitale sociale.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 173, *Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI* (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.), 27 novembre 2018: "[...] Non si vedono [...] ragioni [...] per attribuire alla norma 'speciale' di cui all'art. 26, comma 2, d.l. 179/2012 (per quanto ormai di ampia portata) una valenza limitativa del significato da attribuire alla disposizione del codice civile. Riguardo a quest'ultima, in altre parole, restano ferme tutte le argomentazioni che hanno condotto in modo convincente ad affermare che l'indicazione legislativa alla 'amministrazione della società' e agli 'utili' abbia una natura meramente esemplificativa e non già limitativa, non potendosi negare alle s.r.l. (al di là dei limiti espressamente previsti dalla legge) una minore 'libertà' dell'autonomia statutaria nel determinare il contenuto delle partecipazioni sociali. E ciò deve valere tanto nel caso 'ordinario', in cui le 'variazioni' del contenuto delle partecipazioni sono attuate per il tramite dell'attribuzione di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., quanto nel caso 'speciale', in cui il contenuto delle partecipazioni sia variegato in virtù della presenza di una o più categorie connotate da 'diritti diversi'". Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, in *CNN Notizie* del 18.5.2018: "[...] La categorizzazione in quote unitarie del rapporto sociale si differenzia dall'attribuzione di 'diritti particolari' a 'singoli soci', in quanto: nel caso di categorie di quote, si diversificano le prerogative e/o gli oneri delle partecipazioni oggettivate - pensate, cioè, indipendentemente dall'identità del socio cui sono ascritte; nel caso dei diritti particolari, la diversificazione attiene a questo o quel socio - la sua partecipazione risolvendosi nell'esser parte, in una o altra misura (monetaria, frazionaria, percentuale) del rapporto sociale [...]".

#### 5. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": inerenti alla loro circolazione

I "diritti diversi" attribuiti alle quote "di categoria" nelle S.r.l.-PMI possono consistere in obblighi, oneri o diritti inerenti alla circolazione delle quote medesime.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 173, *Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI* (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.), 27 novembre 2018: "È [...] utile rinnovare l'affermazione [...] circa la possibilità di differenziare una o più categorie di quote anche in base (o solamente in base) ai diritti spettanti in materia di circolazione delle partecipazioni sociali, tanto nel senso di attribuire solo a una categoria di quote il 'diritto' previsto da una clausola limitativa della circolazione delle altre partecipazioni sociali (ad esempio il diritto di esercitare la prelazione in caso di alienazione di una di esse o il diritto di esprimere il gradimento), quanto nel senso di assoggettare solo una categoria di quote agli 'obblighi', agli 'oneri' o alle 'soggezioni' derivanti da tali clausole (ad esempio qualora lo statuto preveda solo per una categoria di quote l'obbligo di concedere la prelazione ai titolari di un'altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati o il divieto di alienazione in mancanza di gradimento o la soggezione al diritto di riscatto spettante a un'altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati) [...]". Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I. N.10, *Legittimità delle clausole limitative della circolazione delle partecipazioni riferite a singole categorie di quote*, 1° pubbl. 9/18: "[...] si reputano legittime le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni che abbiano ad oggetto solo alcune delle categorie di quote create dall'atto costitutivo".

## 6. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": libera determinabilità

I "diritti diversi" attribuiti alle quote "di categoria" nelle S.r.l.-PMI sono liberamente determinabili, con i limiti derivanti dalla legge (ad esempio, l'inderogabilità del divieto di patto leonino o della disciplina in tema di diritto di recesso) e con il limite che non contrastino con "particolari diritti" attribuiti a taluno dei soci.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 173, *Contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, commi 2 e 3, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.)*, 27 novembre 2018: "[...] Si tratta [...] di individuare i confini entro i quali può dispiegarsi l'autonomia statutaria nella determinazione dei 'diritti diversi' che connotano le categorie di quote [...]. [...] è parso del tutto naturale estendere al concetto di 'diritti diversi' delle categorie di quote delle s.r.l. PMI quanto si è venuto consolidando in materia di 'diritti diversi' delle categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c. Ciò vale, in particolare per il riconoscimento di una tendenziale libertà dell'autonomia statutaria, che può pertanto declinarsi nella configurazione di categorie di azioni e di quote 'atipiche', non già previste dalla legge, come facilmente può dedursi dall'avverbio 'liberamente' introdotto nell'art. 2348, comma 1, c.c., in sede di riforma del 2003 e ora riprodotto nella formulazione (quasi) testualmente identica dell'art. 26, comma 2, d.l. 179/2012. I confini entro i quali può dunque muoversi l'autonomia statutaria sono costituiti dai 'limiti previsti dalla legge', i quali a loro volta possono avere un connotato 'generale' o 'implicito' (così ad esempio il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., che impedisce di configurare una categoria di quote del tutto prive del diritto agli utili o della partecipazione alle perdite) oppure 'speciale' o 'espresso' (il divieto di sopprimere le cause inderogabili di recesso previste dall'art. 2473 c.c.) [...]". Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.2, *I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI*, 1° pubbl. 9/18: "In assenza di specifiche previsioni di legge si deve ritenere che i diritti diversi caratterizzanti le categorie di quote nelle S.r.l.-PMI possano essere liberamente determinati nell'atto costitutivo, rispettando unicamente i limiti previsti dall'art. 2265 c.c., in analogia con quanto previsto dall'art. 2348 c.c. per le categorie di azioni [...]". Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.2, *I diversi diritti attribuibili alle categorie di quote nelle s.r.l.-PMI*, 1° pubbl. 9/18: "[...] nelle S.r.l.-PMI in cui siano stati attribuiti particolari diritti a singoli soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., non appare possibile creare categorie di quote il cui ambito operativo contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei particolari diritti [...]".

## 7. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": limiti a diritti ordinari

I "diritti diversi" attribuiti alle quote "di categoria" nelle S.r.l.-PMI possono consistere in una limitazione dei diritti attribuiti dalla legge (con disposizione derogabile) al socio di S.r.l.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 175, *Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle S.r.l. PMI (art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012; artt. 2481 bis, 2481 ter, 2473 c.c.)*, 27 novembre 2018: "[...] i 'diritti diversi' che contraddistinguono le categorie di quote di cui all'art. 26, comma 2, d.l. 179/2012 possono anche consistere in una diversità di posizione partecipativa determinata dalla perdita totale o parziale di diritti e poteri in generale spettanti al socio o da una loro regolamentazione più restrittiva si da renderne meno agevole l'esercizio. Argomento decisivo in tal senso si desume dal terzo comma dell'art. 26, cit., il quale delinea una possibile categoria di quote sulla base della mera soppressione o limitazione del diritto di voto. Del resto, tutto ciò è coerente con la corretta interpretazione dell'art. 2468, comma 3, c.c., essendo ormai acquisito che i 'diritti particolari del socio' possono anche consistere in limitazioni di vario genere dei diritti di partecipazione che gli altri soci non subiscono [...]. Ciò detto, [...] ci si preoccupa anche di richiamare l'attenzione sulla verifica che il diritto soppresso o limitato non sia al contrario da reputarsi un diritto ineliminabile o non limitabile per disposizione imperativa che travalica i confini del tipo s.r.l. (ad es., non sarebbe ammessa la soppressione totale del diritto all'utile per contrasto con il divieto del patto leonino nella sua più diffusa concezione e applicazione) o per necessaria inerenza al tipo s.r.l. [...]".

## 8. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": limiti al diritto di consultazione

Non è legittima, nelle S.r.l.-PMI la clausola statutaria che limiti o escluda, per i titolari di una o più categorie di quote, il diritto alla consultazione del libro soci e del libro delle decisioni dei soci.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 176, *Categorie di quote con limitazione dei diritti di controllo nelle S.r.l. PMI (art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012; art. 2476, comma 2, c.c.)*, 27 novembre 2018: "[...] viene [...] ribadita la regola sancita dall'articolo 2422 c.c., in materia di società per azioni, cioè della società che - per antonomasia - rappresenta il tipo adeguato

alla apertura verso il mercato, ed all'investimento anche retail. [...] si ritiene che questi diritti non possano [...] essere sottratti al socio, di qualunque categoria, della s.r.l. PMI”.

## **9. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limite al diritto di informazione**

È legittima, nelle S.r.l.-PMI la clausola statutaria che limiti o escluda, per i titolari di una o più categorie di quote, il diritto di avere dagli amministratori notizie sugli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione nel periodo in cui sia in carica l'organo di controllo della gestione.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 176, Categorie di quote con limitazione dei diritti di controllo nelle S.r.l. PMI (art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012; art. 2476, comma 2, c.c.), 27 novembre 2018: “[...] La diversa formulazione dell'art. 2476, comma 2, c.c., rispetto alla norma previgente ad essa corrispondente [...], ha dato luogo a un ampio dibattito sulla derogabilità in peius dei diritti di informazione e controllo da parte di apposite clausole statutarie [...] La disciplina delle start up innovative e delle S.r.l. PMI, consentendo ora la creazione di quote dotate di diritti diversi liberamente determinabili, concorre a restituire attualità [...] alla tematica della deroga al disposto dell'articolo 2476 secondo comma c.c. [...] appare piuttosto chiaro che - nell'ammettere la creazione di quote prive del diritto di voto, o a voto limitato o subordinato - il legislatore abbia inteso apprestare le linee fondamentali del regolamento applicabile ad una certa tipologia di soci della S.r.l. PMI, ossia di quei soci che non hanno interesse, né, probabilmente competenza, all'esercizio di diritti amministrativi, o - quantomeno - a parte di essi. [...] tipologia di soci [...], nei cui confronti diritti amministrativi quali quelli regolati all'articolo 2476, comma 2, c.c., appaiono privi di sostanziale utilità, e suscettibili invece di creare rischi di compromissione della corretta e spedita gestione sociale, se esercitati con tale esclusivo scopo. Da questo punto di vista, quindi, emerge l'interesse della società a non riconoscere il diritto di informazione e consultazione a soci che non hanno né interesse né competenza al loro esercizio [...]. Sulla base di queste considerazioni, si ritiene che il diritto di informazione e consultazione di cui alla disposizione sopra indicata possa essere per alcune delle categorie di quote emesse dalla s.r.l. PMI limitato e financo escluso, alla sola condizione che (e quindi per tutto il periodo in cui) sia in carica l'organo di controllo, e comunque esercitata la funzione di controllo sulla gestione [...]”.

## **10. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di recesso**

Tra i “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle S.r.l.-PMI e consistenti in una limitazione dei diritti attribuiti dalla legge al socio di S.r.l. non può essere compreso il diritto di recesso derivante dall'esclusione o dalle limitazioni del diritto di sottoscrizione derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 175, Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle S.r.l. PMI (art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012; artt. 2481 *bis*, 2481 *ter*, 2473 c.c.), 27 novembre 2018: “[...] in base all'art. 2481-*bis*, comma 1, secondo periodo, c.c. l'offerta di quote di nuova emissione a terzi determina il diritto di recesso dei soci non consenzienti a norma dell'art. 2473 c.c. Tale diritto di recesso non si ricollega alla semplice previsione statutaria di tale possibilità, ma all'effettiva delibera di aumento di capitale con offerta di quote a terzi, o anche a soci ma non a tutti i soci con criterio di proporzionalità rispetto alle quote attualmente possedute. Tale diritto, spettante a chi non ottenga la possibilità di mantenere inalterata la propria partecipazione, è inderogabilmente attribuito dalla legge, ed è pertanto in linea di principio insopprimibile, in quanto funzionale ad assicurare il disinvestimento a prezzo congruo da parte del socio non consenziente rispetto ad un'operazione idonea ad incidere sugli assetti proprietari e a diluire i suoi diritti patrimoniali e amministrativi [...]”.

## **11. Diritti “diversi” delle quote “di categoria”: limiti al diritto di sottoscrizione**

Tra i “diritti diversi” attribuiti alle quote “di categoria” nelle S.r.l.-PMI e consistenti in una limitazione dei diritti attribuiti dalla legge al socio di S.r.l. può essere compresa la limitazione o l'esclusione del diritto di sottoscrizione derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale (salvo il caso della riduzione del capitale sociale al di sotto del valore minimo legale, caso nel quale il diritto di sottoscrizione è insopprimibile).

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 175, Categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle S.r.l. PMI (art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012; artt. 2481 *bis*, 2481 *ter*, 2473 c.c.), 27 novembre 2018: “[...] Se per un verso il diritto di sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento non può considerarsi un diritto insopprimibile del socio come tale e

del socio di S.r.l. in particolare [...] vi è una sola situazione nella quale l'ordinamento esige che ad ogni socio quel diritto debba essere concesso: quando l'aumento di capitale consegue ad una riduzione dello stesso al di sotto della soglia minima rilevante ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. a causa di perdite superiori al terzo del capitale. Il tutto si desume dall'art. 2481-bis, comma 1, secondo periodo, c.c. La norma legittima la clausola statutaria di totale esclusione del diritto di opzione, con il consentire espressamente l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi, ma esclude che ciò possa avvenire nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c., situazione nella quale le perdite incidenti sui soci potrebbero determinare, a seguito della ricostituzione del capitale con offerta delle quote a terzi (e/o soltanto ad alcuni soci), l'uscita dalla società dei soci esclusi dall'offerta delle nuove quote, se le perdite azzerano il capitale precedente all'aumento, o la loro pesante diluizione, se le perdite non dovessero erodere l'intero capitale [...]"

### 12. Diritti "diversi" delle quote "di categoria": voto limitato o ampliato

È legittima la clausola statutaria che attribuisce a una categoria di quote di S.r.l.-PMI un diritto di voto maggiorato, un diritto di voto multiplo, un diritto di voto limitato o un diritto di voto scaglionato. Non vi sono limitazioni alla percentuale di capitale sociale rappresentata da tali categorie di quote.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, *Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012)*, 27 novembre 2018: "L'ampia formulazione dell'art. 26, comma 3, del d.l. 179/2012 legittima la creazione di categorie di quote che attribuiscono al socio diritti diversi in materia di voto, in espressa deroga al principio di proporzionalità rispetto alla partecipazione da esso detenuta, sancita dall'art. 2479, comma 5, c.c. È dunque legittimo modulare l'espressione del diritto di voto di spettanza delle quote e diversificarlo in ragione dell'appartenenza ad una categoria nella maniera più varia. L'autonomia statutaria può spaziare dalla creazione di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, a quelle che attribuiscono diritti di voto in misura meno che proporzionale alla partecipazione detenuta, o che attribuiscono diritti di voto limitati a specifici argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; è inoltre ammissibile prevedere meccanismi di voto scaglionato, o con tetto massimo. In direzione opposta, è possibile creare categorie di quote che attribuiscono diritti di voto più che proporzionali alla partecipazione detenuta, fino alla previsione di un diritto di voto plurimo o maggiorato. Si noti che l'art. 26, comma 3 del d.l. 179/2012 non è stato espressamente modificato dal d.l. 50/2017, che ha sostituito l'espressione 'start up innovativa' con 'PMI' nei commi 2, 5 e 6 dell'art. 26. Pur in assenza di un richiamo espresso al comma 3, la possibilità, per tutte le s.r.l. PMI, di creare categorie di quote con diritti di voto diversificati è tuttavia desumibile per via interpretativa, attraverso il richiamo effettuato dal comma 3 alle 'società di cui al comma 2'; richiamo da intendersi riferito a tutte le s.r.l. PMI a seguito della novella intervenuta nel 2017 [...]" Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, *Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012)*, 27 novembre 2018: "[...] ci si è interrogati sulla possibile applicazione analogica dei limiti dettati per la s.p.a. dall'art. 2351, commi 2 e 4, c.c. e dall'art. 127-quinquies TUF. Il legislatore ha infatti sostanzialmente replicato la prima parte del disposto dell'art. 2351, comma 2, c.c. (in particolare la necessità che, in caso di voto limitato, esso sia 'subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative'), ma non la parte conclusiva, attinente alla misura massima delle partecipazioni prive di voto o a voto limitato o sottoposto a particolari condizioni, da contenere nei limiti della metà del capitale sociale. La norma inoltre non fa cenno, con riferimento alle quote a voto plurimo o maggiorato (sicuramente ammesse, come affermato nella massima, in virtù del riferimento al voto non proporzionale), alle limitazioni imposte nella s.p.a. dall'art. 2351, comma 4, c.c., circa la creazione di categorie di azioni che attribuiscono un voto plurimo (fino a un massimo di tre voti); e dall'art. 127-quinquies T.U.F., in caso di voto maggiorato (fino a un massimo di due voti). Oltre al dato letterale - che potrebbe essere inteso quale espressione della volontà di accordare ampia autonomia statutaria alla S.r.l. PMI nell'organizzazione delle categorie di quote - alcune argomentazioni di carattere sistematico depongono per la non applicabilità dei limiti qui considerati. [...] la possibilità, già esistente per tutte le S.r.l., di riconoscere ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., in forma di particolare diritto attribuito al socio, la facoltà di nominare i componenti dell'organo amministrativo, di vedersi riconosciuti poteri di veto o specifiche competenze autorizzative rispetto al compimento di determinati atti gestionali, privando conseguentemente gli altri soci del potere di decidere su queste materie, di fatto realizza già indirettamente un'attribuzione non proporzionale del diritto di voto. Attribuzione non proporzionale che [...] dunque essere essa stessa il contenuto di un diritto particolare ed estendersi ben oltre il limite fissato dall'art. 2351, comma 2, c.c., ad esempio nel caso in cui ad un socio con una quota anche notevolmente inferiore alla metà del capitale sia attribuito il diritto di nomina dell'organo amministrativo. La configurabilità, nel tipo societario della S.r.l., dei particolari

diritti così delineati (la cui coesistenza con le categorie di quote non è peraltro esclusa, come rappresentato dalla massima n. 171) comporta di per sé il superamento del principio di rigida correlazione tra rischio di perdere il valore della propria partecipazione e potere di incidere sulle scelte dell'impresa, che è tradizionalmente considerato il fondamento dei limiti sopra evocati; ne discende che la loro osservanza si pone con minore forza [...]". Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.3, *Assenza di limiti quantitativi nella creazione di categorie di quote a voto limitato nelle s.r.l.-PMI*, 1° pubbl. 9/18: "Nel dettare la norma che ammette le categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.-PMI (art. 26, comma 3, del d.l. n. 179/2012) il legislatore ha sostanzialmente riprodotto per intero la analoga disposizione contenuta nell'art. 2351, comma 2, c.c. in materia di S.p.a., fatta eccezione per il limite quantitativo del 50% previsto dall'ultimo periodo di detto comma. Tale mancata riproduzione porta a ritenere che le S.r.l.-PMI possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni. In assenza di specifiche previsioni di legge si deve ritenere che i diritti diversi caratterizzanti le categorie di quote nelle S.r.l.-PMI possano essere liberamente determinati nell'atto costitutivo, rispettando unicamente i limiti previsti dall'art. 2265 c.c., in analogia con quanto previsto dall'art. 2348 c.c. per le categorie di azioni [...]".

### 13. Emissione di quote "di categoria": diritto di sottoscrizione

In caso di aumento di capitale, al socio titolare di quote "di categoria" non compete il diritto di ottenere l'emissione (al fine della loro sottoscrizione) di "nuove" quote "di categoria" identica a quelle già di sua titolarità e, pertanto, a ogni socio compete il diritto di sottoscrivere qualsiasi categoria di quote sia oggetto di emissione: è legittima la clausola statutaria che disciplini l'emissione e il diritto di sottoscrizione di nuove quote in presenza di quote "di categoria".

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.5, *Diritto di prelazione negli aumenti di capitale di s.r.l. - PMI in presenza di categorie di quote*, 1° pubbl. 9/18: "[...] negli aumenti di capitale delle S.r.l.-PMI che abbiano creato categorie di quote, in assenza di una specifica disposizione statutaria sul punto, non ricorra alcun obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio 'nuove' quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso. La delibera di aumento di capitale potrà dunque liberamente determinare la categoria o le categorie delle nuove quote che dovranno essere offerte ai soci, senza aver alcun riguardo a quelle esistenti. In dette società il diritto di prelazione spetterà a ciascun socio indistintamente e proporzionalmente su tutte le nuove quote. Conseguentemente: nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di un'unica categoria spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono; nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di diverse categorie spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione su ciascuna categoria di quote offerta in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono [...]". Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.5, *Diritto di prelazione negli aumenti di capitale di s.r.l. - PMI in presenza di categorie di quote*, 1° pubbl. 9/18: "[...] negli aumenti di capitale delle S.r.l.-PMI che abbiano creato categorie di quote, in assenza di una specifica disposizione statutaria sul punto, non ricorra alcun obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio 'nuove' quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso. La delibera di aumento di capitale potrà dunque liberamente determinare la categoria o le categorie delle nuove quote che dovranno essere offerte ai soci, senza aver alcun riguardo a quelle esistenti. In dette società il diritto di prelazione spetterà a ciascun socio indistintamente e proporzionalmente su tutte le nuove quote. Conseguentemente: nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di un'unica categoria spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono; nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di diverse categorie spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione su ciascuna categoria di quote offerta in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono. Si ritiene possibile derogare statutariamente a quanto sopra, prevedendo che la società sia obbligata in sede di aumento di capitale ad offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni della stessa categoria di quelle da esso già detenute, ovvero che i soci abbiano il diritto di sottoscrizione solo nel caso in cui siano offerte quote delle medesime categorie di quelle da essi già detenute (con conseguente attribuzione, in tale ultima ipotesi, del diritto di recesso qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione)".

## 14. Emissione di quote “di categoria”: modifica statutaria

L'emissione di quote “di categoria” da parte di una S.r.l.-PMI è una modifica statutaria che può essere deliberata bensì a maggioranza, ma nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci (ad esempio, mediante un aumento di capitale sociale offerto in sottoscrizione a tutti i soci).

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 172, Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di S.r.l. PMI (art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012; artt. 2468 e 2473 c.c.), 27 novembre 2018: “[...] A differenza di quanto avviene in caso di attribuzione di diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. - che di regola richiede il consenso unanime dei soci, al pari della loro modificazione e soppressione - l’emissione di categorie di quote dotate di diritti diversi, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012, può configurarsi, in particolari circostanze, come una modificazione dello statuto assoggettata alla regola maggioritaria valevole in generale per le modificazioni statutarie di S.r.l. [...] Si deve quindi ritenere che il principio maggioritario possa trovare applicazione [...] qualora l’emissione avvenga nel rispetto della parità di trattamento di tutti i soci. In tali circostanze, infatti, viene meno il motivo per il quale il legislatore ha imposto la regola eccezionale dell’unanimità in luogo del principio maggioritario, che può dunque mantenere vigore anche se per effetto della deliberazione vengono introdotti diritti diversi spettanti solo a una categoria di quote. Le vicende che consentono il rispetto della parità di trattamento, come analiticamente indicato nella massima, sono essenzialmente le seguenti: (i) emissione di una nuova categoria di quote mediante un aumento del capitale sociale offerto in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni detenute; (ii) emissione di una nuova categoria di quote mediante conversione obbligatoria di una parte proporzionale di tutte le partecipazioni sociali già esistenti; (iii) emissione di una nuova categoria di quote mediante conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni detenute. In ciascuno di questi casi, si verifica sì una modificazione del contenuto delle partecipazioni sociali, mediante la creazione di una categoria di quote dotate di diritti diversi, ma ciò avviene in modo uguale per tutti i soci o almeno mediante un’offerta rivolta in modo uguale a tutti i soci [...]. [...] È invece richiesto, salvo diversa disposizione dello statuto, il consenso [...] dei soci in concreto pregiudicati [...] in caso di emissione di una nuova categoria di quote qualora non sia rispettato il principio di parità di trattamento, ed in particolare qualora l’emissione avvenga: (i) in forza di un aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione; (ii) in forza di conversione obbligatoria di una parte non proporzionale delle partecipazioni sociali già esistenti; (iii) in forza di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta solo a una parte dei soci o comunque non in proporzione alle partecipazioni da essi detenute”.

## 15. Emissione di quote “di categoria”: pregiudizio di altri soci e recesso

L'emissione delle quote “di categoria” da parte di una S.r.l.-PMI è subordinata al consenso individuale del socio titolare di un “particolare diritto” che sia pregiudicato da detta emissione e al consenso (individuale o collettivo, a seconda dei casi) dei soci titolari di quote di altra categoria che siano pregiudicati da detta emissione; in quest’ultima fattispecie, appare fondata l’osservazione circa la spettanza del diritto di recesso al socio che non abbia espresso voto favorevole.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 172, Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di S.r.l. PMI (art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012; artt. 2468 e 2473 c.c.), 27 novembre 2018: “[...] Qualora [...] l’emissione della nuova categoria di quote, pur avvenendo secondo una delle modalità che consentono di rispettare la parità di trattamento, comportasse un [...] pregiudizio [nei confronti di diritti particolari già attribuiti a uno o più soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., o di diritti diversi già spettanti a un’altra categoria di quote, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012], si può continuare ad applicare il principio di maggioranza, ma si richiede il consenso dei titolari dei diritti particolari pregiudicati o l’approvazione dei titolari delle quote della categoria pregiudicata [...]”. Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 172, Modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di S.r.l. PMI (art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012; artt. 2468 e 2473 c.c.), 27 novembre 2018: “[...] Rimane [...] da verificare se la deliberazione assunta a maggioranza dall’assemblea dei soci, avente ad oggetto una delle predette modalità di emissione di una nuova categoria di quote, possa dar luogo alla tutela individuale del socio che non ha votato a favore della proposta di deliberazione, configurando una causa legale di recesso dalla società ai sensi dell’art. 2473 c.c. La fattispecie che può venire in considerazione a tal proposito - senza che ciò incida in ogni caso sulla validità e sull’efficacia della deliberazione assunta a maggioranza - è l’ultima di quelle previste dall’art. 2473, comma 1, c.c., e precisamente il ‘compimento di operazioni che comportano (...) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, quarto comma’. È evidente che la

lettera della legge considera espressamente solo una delle ipotesi sin qui contemplate, posto che la legge presuppone la preesistenza di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. (e la possibilità che essi siano modificabili a maggioranza, giacché sarebbe altrimenti applicabile la regola del consenso unanime imposta dall'art. 2468, comma 4, c.c., rendendo quindi inapplicabile il recesso). Non rientrano invece nella fattispecie espressamente definita dalla legge le altre ipotesi descritte nella massima, ossia quella della deliberazione maggioritaria di emissione di una nuova categoria di quote in mancanza di preesistenti diritti particolari e di preesistenti diritti diversi, nonché quella della deliberazione maggioritaria di emissione di una nuova categoria di quote in presenza di preesistenti diritti diversi di un'altra categoria di quote (e approvazione a maggioranza da parte dell'assemblea speciale dei titolari di queste ultime). Tuttavia, occorre considerare che la disposizione ora esaminata è stata scritta nell'ambito di un quadro normativo in cui l'unica tecnica a disposizione delle s.r.l. per derogare al principio di uguaglianza del contenuto delle partecipazioni sociali era (ed è tuttora, per le s.r.l. non PMI) quella dei diritti particolari, senza facoltà alcuna di attribuire diritti diversi mediante l'emissione di categorie di quote. Ne consegue che, mutato il sistema normativo applicabile alle s.r.l. PMI, potrebbe essere fondato il tentativo di estendere la causa legale di recesso in parola anche alle operazioni che comportano una 'rilevante modifica dei diritti dei soci' in generale, e non solo dei diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. [...]"

## 16. Perdita dei presupposti per essere PMI

Se vengono a mancare i presupposti per i quali la S.r.l. ha la qualifica di PMI, le categorie di quote a quel momento esistenti mantengono le loro caratteristiche.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. I.N.4, Perdita da parte di s.r.l. dei requisiti di PMI e sorte delle categorie di quote esistenti*, 1° pubbl. 9/18: "Nel caso in cui l'atto costitutivo di una S.r.l.-PMI abbia previsto la creazione di categorie di quote (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012) e successivamente la società perda i requisiti di PMI, le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le *start-up* innovative dall'art. 3 del d.l. n. 179/2012". Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *Studio n. 101-2018/I, La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, in *CNN Notizie* del 18.5.2018: "[...] si consideri l'ipotesi della S.r.l. che, originariamente in possesso dei requisiti per la qualificazione come PMI, li abbia successivamente persi: la perdita della qualifica non implica che la società debba intervenire sullo statuto (per esempio, al fine di eliminare la categorizzazione delle quote [...]), trattandosi di deroghe che manterranno la loro efficacia, per gli effetti già prodotti, anche laddove la S.r.l. non sia più PMI [...]"

## 17. Quote "di categoria" con voto maggiorato: computo dei quorum assembleari

Nel computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci, le quote "di categoria" di S.r.l.-PMI dotate di diritto di voto plurimo o maggiorato sono considerate per il numero dei voti che esse esprimono e non per la parte di capitale sociale da esse rappresentata.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, *Massima n. 174, Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012)*, 27 novembre 2018: "[...] ai fini del calcolo dei *quorum* richiesti dalla legge o dallo statuto per la costituzione dell'assemblea o per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle partecipazioni azionarie e non la parte di capitale da esse rappresentata [...]"

## 18. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio

A ciascun socio di S.r.l.-PMI possono appartenere sia quote "ordinarie" che quote "di categoria".

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, *Massima n. 171, Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.)*, 27 novembre 2018: "[...] La facoltà di suddividere il capitale sociale in quote 'individuali' o in 'categorie di quote' non rappresenta necessariamente una scelta riferita all'intero capitale sociale, che può invero essere suddiviso al tempo stesso sia in quote individuali che in categorie di quote. Nessuna esigenza logica impedisce la coesistenza delle due tecniche di configurazione delle partecipazioni sociali, né v'è traccia nella legge di alcun elemento che deponga in tal senso. Anzi, il fatto che la legge preveda espressamente (per le s.r.l. *start up* innovative)

che al venir meno della qualifica soggettiva che consente l'emissione di categorie di quote mantengono efficacia le relative clausole statutarie "limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte" comporta quale inevitabile conseguenza che possano coesistere nella medesima s.r.l. sia le quote di categoria sia le quote individuali [...]"

## 19. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio: morosità

Se il socio di S.r.l.-PMI, titolare di quote di diverse categorie, risulta moroso nei versamenti dovuti in relazione alle quote di una data categoria, detta morosità (che affetta tutte le quote appartenenti alla medesima categoria) non si estende alle quote di altra categoria per le quali siano stati effettuati i dovuti versamenti.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.8, *La disciplina della morosità con riferimento ad un socio titolare di quote di diverse categorie*, 1° pubbl. 9/18: "Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell'ipotesi in cui appartengano al medesimo socio [...], si deve ritenere che la disciplina legale sulla mora dei versamenti debba trovare applicazione in maniera distinta per ciascuna di esse. È dunque possibile che un medesimo socio sia contemporaneamente moroso, con riferimento ad una determinata quota di categoria, e in regola con i versamenti, con riferimento ad un'altra quota di categoria. All'interno di una determinata partecipazione di categoria appartenente ad un unico socio non è invece possibile individuare una quota in regola con i versamenti ed una in mora, neanche nell'ipotesi in cui la partecipazione si sia formata in seguito ad acquisiti successivi di porzioni di quote della medesima categoria. A quanto sopra consegue che nel caso in cui un socio sia in mora con i versamenti solo in relazione ad una delle quote di categoria da esso possedute: - gli amministratori possono vendere ai sensi del comma 2 dell'art. 2466 c.c. la sola quota di categoria non ritualmente liberata e non anche quella di altra categoria non in mora; se la vendita non può avere luogo gli amministratori riducono il capitale per la sola quota di categoria in mora, ponendo in essere una sorta di 'esclusione parziale'; il socio moroso non partecipa alle decisioni dei soci in relazione alla sola quota di categoria in mora".

## 20. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio: pegno e usufrutto

Il socio di S.r.l.-PMI, titolare di quote di diversa categoria, può concedere in pegno o usufrutto le une mantenendo le altre in proprietà piena (con l'effetto, ad esempio, che il voto spettante alle une è indipendente dal voto spettante alle altre; e che, se il voto spetta al socio, non occorre la nomina del rappresentante comune).

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.7, *Pegno o usufrutto su una quota di partecipazione di categoria*, 1° pubbl. 9/18: "Essendo ciascuna quota di partecipazione di categoria distinta da quella di un'altra categoria [...], si deve ritenere che nel caso in cui un socio titolare di quote di partecipazione di categorie diverse costituisca in pegno in usufrutto le intere quote di una o più categorie e mantenga la piena proprietà di intere quote di altre categorie non si verifichi alcuna contitolarità di quei diritti che sono portati sia dalle categorie di quote concesse in pegno o in usufrutto che da quelle di cui ha conservato la piena proprietà (ad esempio il diritto di voto). In detta fattispecie non trova pertanto applicazione la disciplina sulla nomina del rappresentante comune prevista dall'art. 2468, comma 5, c.c. [...]"

## 21. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio: recesso

Il socio di S.r.l.-PMI, titolare di quote di diversa categoria, può esercitare il diritto di recesso con riferimento alle quote di una data categoria mantenendo la titolarità delle quote di altra categoria.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.12, *Legittimità del recesso riferito ad una sola delle quote di categoria detenute da un medesimo socio*, 1° pubbl. 9/18: "Poiché l'interesse al disinvestimento tutelato dalle norme che consentono il recesso può ricorrere in maniera diversificata per ciascuna categoria di quote create dalla società, in quanto legato ai profili di rischio e di redditività propri di ciascuna di esse, si deve ritenere che al verificarsi di una causa che legittimi il recesso lo stesso possa essere esercitato anche con riferimento ad una sola delle quote di categoria possedute dal medesimo socio, prescindendo dalla circostanza che l'atto costitutivo consenta o meno il recesso parziale".

## 22. Quote "di categoria" diversa in capo al medesimo socio: voto divergente

Il socio di S.r.l.-PMI può votare in modo divergente con riferimento alle quote di diversa categoria di cui è titolare.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.N.9, *Limiti all'ammissibilità del voto divergente nel caso di socio titolare di quote di diverse categorie*, 1° pubbl. 9/18: "Qualora ricorra un interesse meritevole di tutela e non si contravvenga ai principi di buona fede e correttezza, si ritiene possibile che un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie: a) possa esercitare il diritto di voto attribuito da una categoria in maniera diversa rispetto a quello attribuito da un'altra categoria; b) partecipi alle decisioni dei soci solo con determinate quote di categoria e non con altre. Appare meritevole di tutela l'esercizio del voto divergente ove sia finalizzato a riservarsi il diritto di recesso in relazione alle sole categorie di quote che si reputano penalizzate da una determinata decisione [...]".

## 23. Quote "di categoria" nonché "particolari diritti" in capo al medesimo socio

La titolarità di quote "di categoria" di S.r.l.-PMI non impedisce l'attribuzione al socio di "particolari diritti"; i "particolari diritti" sono una posizione di vantaggio inerente alla persona del socio, i "diritti diversi delle quote "di categoria" sono una oggettiva caratteristica della quota di partecipazione al capitale sociale.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, *Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.)*, 27 novembre 2018: "[...] Anche la scelta di attribuire 'diritti particolari' a singoli soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., o 'diritti diversi' a categorie di quote, ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.l. 179/2012, quale tecnica per derogare all'uguaglianza dei diritti spettanti ai soci di una medesima s.r.l., non costituisce una scelta alternativa. Anche a tal proposito, non vi sono esigenze logiche, né spunti normativi, che impediscano a una s.r.l. PMI di avvalersi contemporaneamente di entrambe le modalità per variare i diritti amministrativi e/o patrimoniali dei suoi soci. Né vi sono ragioni per impedire al medesimo socio di essere titolare, al contempo, di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., e di una o più quote di una categoria che attribuisce ulteriori diritti diversi. E ciò potrà accadere tanto nell'ipotesi in cui egli detenga, oltre alle quote di categoria, una partecipazione individuale (al cui trasferimento il diritto particolare si estingue, o, se lo statuto lo prevede espressamente, si trasferisce anch'esso insieme alla partecipazione), quanto nell'ipotesi in cui egli sia titolare soltanto di quote di categoria (con la precisazione che in caso di alienazione di tutte le quote di categoria egli perderà necessariamente anche il diritto particolare attribuitogli ex art. 2468, comma 3, c.c.) [...]". Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 101-2018/I, *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, in *CNN Notizie* del 18.5.2018: "[...] La categorizzazione in quote unitarie del rapporto sociale si differenzia dall'attribuzione di 'diritti particolari' a 'singoli soci', in quanto: nel caso di categorie di quote, si diversificano le prerogative e/o gli oneri delle partecipazioni oggettivate - pensate, cioè, indipendentemente dall'identità del socio cui sono ascritte; nel caso dei diritti particolari, la diversificazione attiene a questo o quel socio - la sua partecipazione risolvendosi nell'esser parte, in una o altra misura (monetaria, frazionaria, percentuale) del rapporto sociale [...]".

## 24. Quote "di categoria" prive del voto: intervento in assemblea

È legittima la clausola statutaria che impedisce l'intervento in assemblea ai titolari di quote "di categoria" di una S.r.l.-PMI prive del diritto di voto.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, *Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012)*, 27 novembre 2018: "[...] a fronte dell'introduzione nel sistema s.r.l. PMI della facoltà di creare categorie di quote cui non sia attribuito il diritto di voto, non è stata replicata la disposizione dell'art. 2370, comma 1, c.c. che nella s.p.a. condiziona il diritto di intervento alla titolarità del diritto di voto; appare tuttavia certamente legittima una clausola statutaria che lo escluda espressamente per il socio privo del diritto di voto [...]".

## 25. Quote "di categoria" prive del voto: computo dei quorum assembleari

Nel computo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci, le quote "di categoria" di S.r.l.-PMI prive del diritto di voto non sono considerate.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 174, *Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle s.r.l. PMI (art. 26, comma 3, d.l. 179/2012)*, 27 novembre 2018: "[...] Nulla

è stato disposto anche circa il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi in presenza di quote a voto limitato e senza diritto di voto. Restano in questo caso applicabili le regole dettate per le s.p.a. dall'art. 2368 c.c., le quali hanno carattere certamente generale ed escludono le azioni istituzionalmente prive del diritto di voto dal computo dei *quorum* [...]".

### **26. Trasferimento di quote "di categoria" e trasferimento degli inerenti diritti**

Il trasferimento delle quote "di categoria" di S.r.l.-PMI comporta, salvo diversa regola statutaria, il trasferimento dei diritti attribuiti alla "categoria" di quote in questione.

Cfr. Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 171, *Nozione di categorie di quote di s.r.l. PMI (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.; 2348 c.c.)*, 27 novembre 2018: "[...] la spersonalizzazione che connota le categorie di quote - siano esse standardizzate o non standardizzate - consente [...] di affermare che, mentre il trasferimento delle partecipazioni individuali non comporta di regola il passaggio dei diritti particolari eventualmente spettanti al socio alienante, il trasferimento di quote di categoria comporta di regola il passaggio anche dei diritti diversi che caratterizzano la categoria medesima. Deve cioè ritenersi che la caratteristica 'personalistica' dei diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 2, c.c., lasci in tal caso il passo a una tendenziale 'spersonalizzazione' delle quote di categorie, proprio perché standardizzate e dotate nel loro complesso dei medesimi 'diritti diversi', a prescindere dall'identità soggettiva di chi ne divenga titolare. Resta peraltro ferma la possibilità che lo statuto sociale - così come può derogare alla immodificabilità e intrasferibilità dei diritti particolari, rendendoli trasferibili alle medesime condizioni cui è sottoposto il trasferimento della partecipazione sociale del socio che ne è titolare - deroghi la regola della trasferibilità dei diritti diversi delle quote di categoria. E ciò potrà avvenire sia contemplando l'automatica conversione delle quote di una categoria, ove trasferite a terzi (od ove trasferite a soggetti aventi o non aventi determinate caratteristiche), in quote di un'altra categoria, sia prevedendo la loro 'trasformazione' in quote individuali, prive di diritti diversi e di diritti particolari".